



**AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE CAMERA DEI DEPUTATI
ROMA, 28 settembre 2010**

Alcune sintetiche osservazioni sul disegno di legge C. 3687

Il CIPUR conviene sulla necessità di un intervento quadro sull'università e prende atto della significativa convergenza su svariate indicazioni contenute nel provvedimento approvato alla Camera delle richieste che l'Associazione da anni va facendo.

Il DDL presenta però ingiustificabili carenze oltre che alcuni punti di intrinseca difficoltà interpretativa.

Anzitutto si ritiene di ribadire lo stupore per l'incomprensibile indisponibilità a prevedere per i professori universitari un'unica lista abilitativa nazionale ed un'unica progressione di carriera esclusivamente basata sulla meritocrazia. Solo tale configurazione, con verifiche di passaggio di "classe" sul singolo studioso comprovanti il livello scientifico raggiunto, garantisce un impianto della docenza meritocratico.

● All'art. 1 va indicata in modo esplicito la **salvaguardia del principio della libertà di didattica e ricerca nelle università della Repubblica** che è inconciliabile con qualsiasi potestà di coordinamento scientifico assegnata al Rettore.

● A fronte del malaugurato mantenimento di due liste abilitative e di due fasce occorre prevedere che l'abilitazione per la seconda fascia debba essere propedeutica rispetto a quella della prima.

Abbiamo plaudito all'annunciate modalità di intervento su strutture e risorse, comprese le umane, basate sul merito; e però

● non può esistere una meritocrazia a regime preceduta da interventi che la ignorano totalmente per gli studiosi attualmente di ruolo; non sono pertanto eludibili chiare norme transitorie che prevedano per i Ricercatori ed i Professori associati di ruolo, provvisti di adeguata abilitazione, l'inquadramento nei ruoli o nelle fasce che loro competono (ruoli o fasce di un unico ruolo? Sarà bene chiarire!). L'alternativa è un'incivile ed ingiusto blocco indiscriminato della progressione della carriera di ricercatori e professori associati.

● Per motivi meramente contingenti ed in vistosa controtendenza non può ridursi a 65 anni l'età di pensionamento per i professori associati (i nuovi "Ricercatori" di questa configurazione non meritocratica!): il comma 17 della L. 230/05 non va abrogato.

● Occorre chiarezza sulla ricostruzione delle carriere, per evitare di passare dagli attuali inverosimili meccanismi, ad altri lacunosi e del tutto peggiorativi.

● Non adeguato alle finalità il decentramento della competenza disciplinare (art. 10) senza almeno il mantenimento di un collegio nazionale d'appello che se non altro eviti il prevedibile ulteriore intasamento della giustizia amministrativa.

Si esprime un auspicio per la eliminazione della disparità di trattamento nella manovra finanziaria, relativamente a quanto previsto dopo il triennio di blocco degli automatismi, fra la docenza universitaria e magistratura ed avvocatura.

Prof. Vittorio Mangione